Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 113 del 24 aprile 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 aprile 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Elezione dei rappresentanti del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative in seno al consiglio di amministrazione provinciale, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Elezione dei rappresentanti del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative in seno al consiglio di amministrazione provinciale, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, contenente norme relative alla elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, contenente modificazioni ed integrazioni al citato decreto n. 721;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, contenente norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;

Considerata l'opportunità di comprendere nel decreto ministeriale previsto dall'art. 39, in precedenza richiamato, tutte le norme relative all'elezione dei consigli di amministrazione provinciali del personale non insegnante della scuola, allo scopo di realizzare un testo normativo completo;

Decreta:

Art. 1.

Composizione del consiglio di amministrazione provinciale ed elezione dei rappresentanti del personale non insegnante

Le elezioni dei rappresentanti del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale e delle scuole speciali statali nel consiglio di amministrazione provinciale si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli.

Il consiglio di amministrazione provinciale, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è composto:

a) dal provveditore agli studi, che lo presiede;

b) da un preside e da un direttore didattico scelti, tra quelli di ruolo della provincia, dal provveditore stesso;

c) da tre rappresentanti del personale eletti in base al presente regolamento.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Le operazioni di voto hanno luogo dalle ore 9 alle ore 20 e si svolgono in un unico giorno lavorativo.

Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

Art. 2.

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna provincia, tutti i dipendenti di ruolo appartenenti alle carriere del personale non insegnante, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data delle elezioni, anche se comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza o esonerati, ai sensi di disposizioni di legge, dagli obblighi di istituto per mandato politico o attività sindacale.

I dipendenti delle sezioni staccate e delle sedi coordinate o delle succursali e dei plessi, aventi sede in provincia diversa da quella in cui ha sede l'istituto di appartenenza, partecipano alle elezioni del consiglio di amministrazione provinciale della provincia in cui ha sede l'istituto di appartenenza. Lo stesso criterio si osserva per gli elettori che si trovino in missione in provincia diversa da quella dell'istituto di appartenenza.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che, alla data delle elezioni, siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 3.

Data delle elezioni

Le elezioni sono indette dal provveditore agli studi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Con il decreto di indizione delle elezioni il provveditore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina la commissione elettorale provinciale, di cui al successivo art. 4, stabilendone la sede. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi e all'albo delle scuole.

Art. 4.

Commissione elettorale provinciale

Presso la sede di ciascun provveditorato agli studi è costituita la commissione elettorale provinciale, che è composta da sette membri, scelti dal provveditore agli studi, dei quali sei appartenenti al personale di cui al precedente art. 2, su terne proposte dal consiglio di amministrazione, e uno appartenente al personale dirigenziale o direttivo del provveditorato agli studi, con funzione di presidente, nominato dal provveditore stesso su designazione del consiglio medesimo.

Alla prima convocazione della commissione provvede il provveditore agli studi.

Per ciascuna seduta della commissione il segretario, designato dal presidente, redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.

La commissione elettorale provinciale provvede agli adempimenti, di cui ai successivi articoli, a partire dal giorno successivo alla data della prima convocazione.

Le deliberazioni sono adottate dalla Commissione a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della commissione, appartenenti al personale non insegnante, sono esonerati dagli obblighi di istituto, limitatamente al periodo elettorale.

Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.

La commissione esauriti i propri compiti si intende sciolta.

Art. 5.

Seggi e liste elettorali

Presso sedi di circolo o d'istituto è istituito un seggio elettorale quando sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 15 e non superiore a 150.

Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 150 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali.

La commissione elettorale provinciale istituisce seggi elettorali anche presso circoli didattici, scuole o istituti con un numero di elettori inferiore a quindici sempreché sia possibile assegnare a detti seggi il personale di circoli, scuole o istituti viciniori che con essi raggiungano o superino il numero di quindici previsto dal primo comma.

La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale provinciale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (1).

Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in triplice esemplare, della lista degli elettori assegnati.

La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome (2), nome, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata all'apposizione delle firme richieste per l'attestazione dell'avvenuta votazione.

Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio nella sede del provveditorato agli studi e un altro (3) deve essere affisso in apposito albo o spazio dei circoli e degli istituti che siano sedi di seggi elettorali, a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità.

Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale provinciale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, nell'esemplare della lista affisso nella sede del provveditorato e in quello in possesso della commissione stessa, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

Quest'ultimo esemplare della lista è consegnato, con le stesse modalità di cui alla nota (3) in calce, al presidente del seggio ai fini della votazione.

Art. 6.

Ubicazione dei seggi elettorali

La votazione deve avvenire nei locali delle sedi scolastiche che saranno scelte dalla commissione elettorale provinciale.

Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in scuole ubicate in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova la scuola avente il maggior numero di elettori.

Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale provinciale provvede, d'intesa con il sindaco del comune ove hanno sede le scuole, al reperimento di altri locali.

La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della commissione elettorale provinciale da affiggersi contemporaneamente all'esemplare delle liste di seggio.

Art. 7.

Componenti dei seggi elettorali

In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è disegnato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale provinciale entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta agli interessati entro le quarantotto ore successive.

Costoro sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.

Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori del seggio.

I presidenti di seggio devono essere designati tra gli impiegati di ruolo in possesso almeno della licenza di scuola media.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.

I nominati, che non possano assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale provinciale perché possa provvedere alla loro surrogazione.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore più anziano di età, il quale viene a sua volta sostituito nelle funzioni di scrutatore con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 15.

Art. 8.

Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati possono essere presentate:

a) dalle organizzazioni sindacali del personale rappresentate nel consiglio di amministrazione provinciale;

b) dalle altre organizzazioni sindacali del personale non insegnante, previa sottoscrizione da parte di

---

(1) In tale sede la commissione tiene conto anche delle disposizioni del successivo art. 18, quarto comma.

(2) Per le donne sposate deve essere indicato il cognome da nubile.

(3) L'esemplare della lista destinato ai seggi elettorali deve essere ritirato, presso la commissione elettorale provinciale, da persona appositamente delegata dal direttore o preside dell'istituzione scolastica che sia sede di seggio elettorale.

un numero di elettori pari a quello stabilito dalla successiva lettera *c*);

c) da:

non meno di venti elettori, qualora il personale non insegnante di ruolo della provincia corrisponda ad un numero complessivo non superiore a mille;

non meno di quaranta qualora il predetto personale corrisponda ad un numero superiore a mille.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome (1), nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, né può presentarne alcuna.

Nessun elettore può presentare più di una lista.

Con la lista devono essere presentati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 9;

b) i certificati di cui al citato art. 9 per ognuno dei presentatori;

c) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, rilasciato con le modalità di cui all'art. 9;

d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale provinciale autorizzati anche a designare per ciascun seggio non più di due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori della provincia.

La lista deve essere presentata, corredata della prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale provinciale, nelle ore d'ufficio, dal trentacinquesimo al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando giorno e ora della presentazione.

Art. 9.

Certificato per la presentazione delle liste

Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo di istituto o da un suo delegato, un certificato in carta libera attestante che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione provinciale, per il quale intende presentare la lista nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.

In calce al certificato l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo di istituto o suo delegato.

Al personale in posizione di comando o comunque in servizio presso altra scuola o amministrazione o esonerato, ai sensi di disposizione di legge, dagli obblighi di istituto per mandato politico o attività sindacale, il certificato è rilasciato dal capo di istituto di appartenenza o da un suo delegato.

Art. 10.

Adempimenti della commissione elettorale provinciale in ordine all'esame ed all'ammissione delle candidature

La commissione elettorale provinciale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità di quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma, lettera *a*) del precedente art. 8, o il certificato di cui alla successiva lettera *c*) dello stesso comma;

c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere *b*) e *c*) si sia ridotto a meno di due;

e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente art. 8 a cominciare dall'ultimo;

f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di ammissione, un numero progressivo che verrà riportato sulle schede di votazione;

g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente, di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.

Qualora, dopo queste operazioni, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro 3 giorni dall'affissione delle comunicazioni; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito pe rla presentazione delle liste, co naffissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al provveditore agli studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi 2 giorni.

Art. 11.

Adempimenti della commissione elettorale provinciale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature

La commissione elettorale provinciale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente art. 10, invia a ciascun seggio l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue.

(1) Per le donne sposate deve essere indicato il cognome da nubile.

La commissione elettorale provinciale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

1) compila le liste dei candidati con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) invia a ciascun seggio entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perché siano affisse, a decorrere dal decimo giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi dell'istituto;

3) fornisce le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti e li invia ai seggi elettorali.

Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di identico colore, debbono avere le caratteristiche del modello di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista devono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede debbono pervenire ai seggi elettorali debitamente piegate.

Art. 12.

Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto e la firma di uno dei rappresentanti di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 deve essere autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al precedente art. 9.

Le designazioni possono essere presentate entro il diciottesimo giorno precedente la votazione alla commissione elettorale provinciale, che ne cura la consegna, per il tramite dei capi d'istituto, ai singoli presidenti dei seggi, entro il quindicesimo giorno dalle votazioni.

Art. 13.

Arredamento della sala della votazione

Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare.

Nel compartimento riservato alla votazione devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti che assicurino la segretezza del voto.

A ciascun seggio sono assegnate un'urna destinata a contenere le schede votate e una cassetta per le schede da distribuire agli elettori.

Art. 14.

Materiale elettorale

La commissione elettorale provinciale provvede — tramite persona appositamente delegata dal direttore o preside dell'istituzione scolastica che sia sede di seggio elettorale — affinché nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati ai presidenti di ciascun seggio:

a) la lista degli elettori del seggio;

b) due copie delle liste dei candidati, di cui una deve essere affissa nella sala della votazione;

c) il pacco delle schede;

Il direttore o preside dell'istituzione scolastica sede di seggio elettorale provvede affinchè, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente un congruo numero di matite indelebili, l'urna e quanto altro occorra per la votazione.

Art. 15.

Costituzione dell'ufficio elettorale di seggio e apertura della votazione

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta la elezione il presidente, o, in sua assenza lo scrutatore che, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 7, assume le funzioni di presidente, costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.

Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane degli elettori del seggio presenti.

Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.

Costituito l'ufficio, il presidente fa constatare ai componenti che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dal precedente art. 13 e di aver ricevuto dalla commissione elettorale provinciale le carte e gli oggetti di cui al precedente art. 14.

Il presidente, poi, firma per l'autenticazione le schede destinate alla votazione, apponendovi nel retro, il bollo della scuola. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 20. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.

Le funzioni di polizia dell'adunanza spettano al presidente.

Art. 16.

Votazione

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera ferroviaria o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, munito di fotografia, anche se scaduto purché risulti, sotto ogni altro aspetto, regolare e possa assicurare la precisa identificazione del votante.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

L'elettore si reca nello spazio riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero che contraddistin-

gue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 19. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

Le schede prive del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota nello spazio del locale riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore prima del voto riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, o priva del bollo, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue autenticata e vidimata con il bollo della scuola. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico di cui alla lett. *a)* del terzo comma del successivo art. 22.

Art. 17.

Votazione degli elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista sezionale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, dal medico condotto o dal medico scolastico. Il certificato esibito è allegato al verbale.

Art. 18.

Ammissione al voto

Salvo il disposto dei commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.

I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.

L'elettore in posizione di comando o comunque in servizio presso altra scuola o amministrazione diversa da quella di appartenenza o esonerato, ai sensi di disposizione di legge, dagli obblighi di istituto per mandato politico o attività sindacale, vota nel seggio della scuola di organica appartenenza, con la indicazione della sua speciale posizione di stato.

Art. 19.

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a due.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nelle apposite righe tracciate a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 20.

Chiusura delle operazioni di votazione e di scrutinio

Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 20 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Le operazioni di scrutinio possono essere iniziate anche alle ore 8 del giorno successivo a quello delle votazioni e portate a termine senza interruzione entro le ore 14, purchè sia possibile assicurare la custodia dei plichi sigillati contenenti le schede votate.

Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.

Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

Art. 21.

Reclami e incidenti - Validità del voto

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati *A* e *B* o non portano il bollo richiesto dall'art. 15;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 22.

Verbale del seggio e formazione dei plichi

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare.

Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

c) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di essa, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate, a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente art. 16, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

e) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale il presidente procede alla formazione di un plico contenente:

1) un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutte le carte relative alle operazioni del seggio;

2) plichi separati contenenti:

a) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati;

b) le schede valide;

c) la lista della votazione;

d) gli eventuali ricorsi di cui all'art. 23.

Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente o da un suo delegato alla commissione elettorale provinciale.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato, per la conservazione agli atti, al capo d'istituto presso il quale è stato istituito il seggio.

Nella ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato dal comma terzo dell'art. 20 il presidente rimette subito alla commissione elettorale provinciale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle.

I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: « operazioni non ultimate ».

La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.

Art. 23.

Ricorsi alla commissione elettorale provinciale

Avverso le operazioni elettorali dei seggi i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale provinciale presentandolo, prima della chiusura delle operazioni elettorali, al presidente del seggio che ne rilascia ricevuta, oppure facendolo pervenire entro quarantotto ore dal termine di cui all'articolo 20, direttamente alla commissione elettorale provinciale che ne rilascia ricevuta.

Art. 24.

Operazioni per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale provinciale.

La commissione elettorale provinciale si riunisce scadute le quarantotto ore di cui all'articolo precedente e, previa decisione degli eventuali ricorsi di cui all'art. 23, completa entro i 7 giorni successivi alle votazioni le seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità del terz'ultimo comma del precedente art. 22;

2) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della provincia così come risultano dai verbali dei seggi stessi e dalla decisione degli eventuali ricorsi.

Di tutte le operazioni della commissione elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Nel verbale devono essere indicati:

a) le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto 1);

b) i voti ottenuti nella provincia da ciascuna lista e, per ciascuna di essa, il numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato;

c) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le determinazioni adottate.

Art. 25.

Adempimenti della commissione elettorale provinciale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti.

La commissione elettorale provinciale, procede allo scrutinio generale delle elezioni, dinanzi ai rappresentanti di lista presenti.

Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.

Ultimata la suddetta operazione, la commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei candidati da eleggere e quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente suddetto. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei posti spettanti alla lista stessa, nel limite

massimo della metà del numero dei rappresentanti elevato a due terzi per la lista che abbia ottenuto oltre il settantacinque per cento dei voti validi.

I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, anche ove sia superato il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel precedente comma.

In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso che anche tra queste ultime si verifichi la parità, vengono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo.

Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si dichiarano eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali.

La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale delle elezioni, che dovrà essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.

Gli esemplari del verbale, con i verbali dei singoli seggi ed i relativi atti e documenti, sono depositati presso il provveditorato agli studi.

Art. 26.
Nomina degli eletti

La nomina degli eletti a componenti del consiglio di amministrazione provinciale è fatta con decreto del provveditore agli studi.

Gli eletti che cessano dal servizio o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, o colpiti con la sanzione della sospensione dalla qualifica, decadono dall'ufficio.

In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.

Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio di membro del consiglio.

Art. 27.
Propaganda elettorale

I provveditori agli studi e i capi di istituto assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi e delle scuole, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.

Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi scolastiche per svolgere la propaganda elettorale.

La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista due ore complessive per ogni singola scuola o istituzione educativa. Ogni altra forma di propaganda nei locali suddetti è vietata.

La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista ai competenti capi d'istituto, entro il termine di cui al precedente secondo comma.

I capi d'istituto stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze del servizio scolastico; comunicano il diario medesimo alle liste interessate, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al precedente comma.

Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione.

Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

Art. 28.
Termini di scadenza

I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 29.
Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali

Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

Art. 30.
Formulario dei modelli

Gli stampati occorrenti previsti dal presente decreto devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli allegati al presente decreto.

Art. 31.
Voto degli elettori all'estero

Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio esprimono il voto per corrispondenza.

A tal fine il provveditorato agli studi interessato provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente:

a) una scheda per la votazione;

b) un volantino contenente le liste ammesse ed i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora ed il giorno previsti dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire all'amministrazione mittente;

c) una busta per la restituzione della scheda votata contenente l'indirizzo dell'amministrazione alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui al quarto comma del presente articolo.

Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perchè apporti apposita annotazione nella lista in cui l'elettore è iscritto.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera *c)* la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.

Il plico così formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, alla scuola di appartenenza, alla quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per l'elezione.

Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio della anzidetta scuola il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione.

Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettura *c)* del precedente secondo comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente dell'ufficio accanto al nome del mittente.

Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente quinto comma vengono trattenute dall'ufficio per essere allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente è iscritto senza essere aperte. Della ricezione delle buste oltre l'ora sopra indicata è redatto apposito verbale.

Art. 32.

Norma transitoria

L'elezione dei rappresentanti nei consigli di amministrazione provinciale previsti del presente decreto è indetta entro cinque mesi dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 33.

Spese

Alle spese occorrenti per le necessarie forniture per le elezioni previste dal presente decreto si provvede con le modalità di cui all'art. 8, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

ALLEGATI

Allegato A
(Scheda di votazione)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
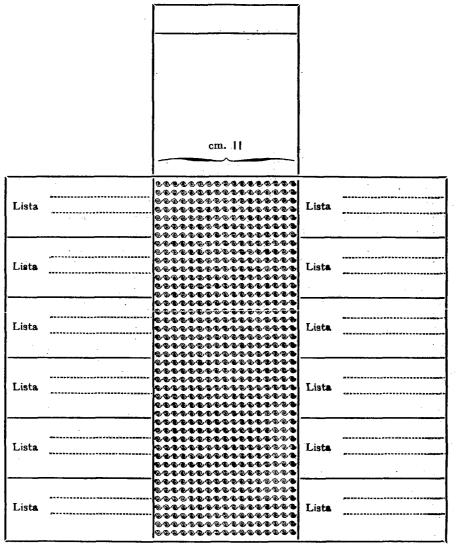
N.B. - Le righe stampate accanto a ciascuna lista devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

Allegato B
(Retro della scheda di cui all'allegato A)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI ______________________________

____
(data dell'elezione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Allegato C

Mod. n. 1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . .

SEGGIO ELETTORALE DI . . . .

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE ED OPERAZIONI PRELIMINARI

§ 1 — *Costituzione dell'Ufficio elettorale*

L'anno millenovecento . . . , addì . . . .
del mese di . . . . , alle ore . . . . ,
nella sala sita in Via . . . . n , destinata
a luogo di riunione degli elettori del seggio di . . . .
per la elezione de. . rappresentant. . del personale non insegnante in seno
al Consiglio di amministrazione provinciale il Sig. . . . .
nominato Presidente di questo seggio dalla Commissione elettorale provinciale
di . . . .

Visto che dalla predetta Commissione elettorale provinciale sono stati nominati scrutatori per il seggio i Signori . .

. . . . . .

. . . .

. . . .

e Segretario il Sig. . . . .
i quali sono tutti presenti

Oppure: e che di essi sono assenti i Signori . . . .

. . . .

i quali vengono sostituiti con le formalità previste dall'art 15 del decreto ministeriale 27 novembre 1979 dai Signori . . . .

dopo aver nominato vice presidente il Sig . . . . .

. . . .

dichiara costituito l'Ufficio elettorale del seggio nelle persone dei Signori

. . . . . . *Presidente*

. . . . *Vice Presidente*

. . . . *Scrutatore*

. . . . . *Segretario*

§ 2 — *Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati*

Il Presidente, viste le designazioni che gli sono pervenute ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 novembre 1979 e che si allegano al presente verbale, ammette, per ogni lista, previa constatazione della identità personale, ad assistere alle operazioni i rappresentanti effettivi e cioè per la (1)

1) Lista .
il Sig. . . . .
e il **Sig** . . . . .

2) Lista . . . .
il Sig. . . . .
e il Sig . . . .

3) Lista . . . .
il Sig. . . . .
e il Sig . . . .

4) Lista . . . . . .
il Sig. . . . .
e il Sig . . . .

§ 3 — *Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione*

Il Presidente procede all'esame dell'arredamento della sala della votazione e accerta e fa accertare ai componenti l'Ufficio che è conforme a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 27 novembre 1979

Il Presidente, inoltre, fa constatare ai componenti del seggio di aver ricevuto gli oggetti e le carte elencati all'art 14 del predetto decreto ministeriale.

. . . .

. . . .

. . . .

§ 4 — *Accertamento del numero degli elettori del seggio e del numero delle schede da autenticare*

Il Presidente accerta che gli elettori che hanno diritto di votare sono n

Sono da autenticare, quindi, n . schede

§ 5 — *Autenticazione delle schede*

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti l'integrità del pacco contenente le schede di votazione, lo apre, procede al controllo del numero delle schede in esso contenute e riscontra che sono n. . . . . . . e che quindi . . . . (1) al numero indicato sull'involucro esterno del pacco predetto.

Il Presidente, firmate le schede da autenticare, vi imprime il bollo della scuola riponendole, poi, nella apposita cassetta

Le schede bollate per la votazione sono n

§ 6 — *Apertura della votazione e ammissione al voto degli elettori*

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare ai presenti nella sala che l'urna destinata a contenere le schede votate è completamente vuota, la chiude e, alle ore . , dichiara aperta la votazione.

---

(1) Indicare, secondo il numero d'ordine delle liste riportate nel manifesto, il *cognome e nome del rappresentante effettivo e il cognome e nome del rappresentante* supplente.

(1) Indicare se corrispondono o meno

§ 7 — *Schede consegnate agli elettori ma non utilizzate per la votazione ed annullate*

a) schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina della votazione ed annullate . . . . n . . . . .

b) schede deteriorate . . . . n . . . . .

c) schede restituite mancanti del bollo . . . . . . n . . . . .

d) schede non riconsegnate dagli elettori . . n . . . . .

e) schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi alla cabina della votazione ed annullate . . . . . n. . . . . .

TOTALE . . n. . . . .

§ 8 — *Schede autenticate nel corso della votazione*

a) schede autenticate in sostituzione di schede deteriorate n . . . . .

b) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 27 novembre 1979 . . . . n. . . . . .

TOTALE . . . n. . . . .

§ 9 — *Chiusura della votazione*

Il Presidente, *alle ore 20,* non essendo presenti nei locali del seggio elettori, che non abbiano votato, *dichiara chiusa la votazione;*

Oppure (1)

Il Presidente, *alle ore 20,* trovandosi tuttora presenti nei locali del seggio n . . . . . elettori che non hanno votato, ne fa prendere nota dal Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui se ne è presa nota; quindi, *alle ore* . . . , *dichiara chiusa la votazione.*

§ 10. — *Chiusura e suggellatura dell'urna, della cassetta e del plico contenente materiale elettorale - Rinvio dello scrutinio*

Il Presidente provvede, quindi, immediatamente, a chiudere l'urna contenente le schede votate e la cassetta contenente le schede autenticate.

Raccoglie in un plico tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, i verbali ed il timbro della scuola.

Il Presidente, quindi, rinvia le operazioni alle ore 8 di domani.

(1) Cancellare la parte che non interessa.

§ 11 — *Proteste e reclami presentati*

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti sono stati presentati reclami e proteste ai quali il Presidente, uditi gli scrutatori, ha deciso come appresso:

. . . .

. . . .

. . . .

Le carte relative ai predetti reclami e proteste, vidimate da (1) . . . . componenti del seggio, sono allegate al presente verbale

§ 12. — *Custodia della sala*

Il Presidente, infine, dopo aver fatto sfollare i locali del seggio da tutti gli estranei all'Ufficio, provvede alla chiusura ed alla custodia di essa, dando le seguenti disposizioni:

. . . .

. . . .

. . . .

Dopo di che l'adunanza viene immediatamente sciolta.

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

§ 13. — *Chiusura e firma della prima parte del verbale*

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti di lista presenti, viene chiuso alle ore . . ed incluso nel plico di cui al paragrafo 10.

. . . . *Presidente*

. . . . *Vice Presidente*

. . . . *Rappresentanti di lista*

(1) Almeno due

§ 14 — *Ricostituzione dell'ufficio elettorale*

L'anno millenovecento . . . , addì . . . . . . del mese di . . . ., alle ore 8 il Presidente dell'Ufficio elettorale, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi dei locali del seggio ed accertata la presenza di tutte le persone con le quali è stato costituito il seggio nella giornata di ieri, indicate al paragrafo 1 del presente verbale,

(oppure) accertato che delle persone sopra menzionate sono assenti i Signori: . . . .

che vengono sostituiti rispettivamente dai Signori . . . .

dichiara ricostituito l'Ufficio elettorale nelle persone dei Signori

. . . . . *Presidente*
Vice Presidente
Scrutatore
Segretario

Accertato, inoltre, che dei rappresentanti di lista sono presenti i Signori . . . .

li invita ad assistere alle operazioni dell'Ufficio

§ 15 — *Accertamento dei votanti*

Il Presidente, tenendo presenti le annotazioni riportate nella lista degli elettori di questo seggio, accerta che nel seggio stesso hanno votato:

1) perché iscritti nella lista del seggio . . . . . n .

2) ai sensi degli articoli 2 e 18 del decreto ministeriale 27 novembre 1979 n .

In totale hanno votato n .

§ 16 — *Spoglio dei voti*

Il Presidente, fatta constatare la integrità dei sigilli dell'urna contenente le schede votate, procede alla sua apertura e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede, relative alla elezione dei rappresentanti del personale non insegnante in seno al Consiglio di amministrazione provinciale di . . . . .

§ 17 — *Schede bianche*

Le schede bianche sono n

§ 18 — ***Schede nulle***

Il Presidente, uditi gli scrutatori, dichiara nulle le schede di cui al seguente prospetto:

MOTIVI DI NULLITA'	Numero delle schede
1) Non offrono la possibilità di identificare la lista prescelta	. . . . . .
2) Non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritture o segni tali da fàr ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere	. . . . . .
3) Non contengono alcun voto e non sono quelle prescritte dall'art. 11 del decreto ministeriale 27 novembre 1979 o non portano il bollo indicato dall'art. 15 del decreto ministeriale citato	. . . . . .
Totale schede nulle . . .	. . . . . .

Il Presidente, uditi gli scrutatori, dichiara nulli i voti di lista di cui al seguente prospetto:

NUMERO DELLA LISTA	MOTIVI DI NULLITA'		
	a) Voti di lista contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'art. 11 del D.M. 27 novembre 1979 o non portano il bollo richiesto dall'art. 15 del D.M. anzidetto.	*b)* Voti di lista contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.	TOTALE (*a* + *b*)
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
Totale voti di lista nulli	. . . .	. . . .	. . . . . .

§ 20 — *Schede contestate per irregolarità del voto di lista o per altre cause*

Vengono contestate n. . . . . . . schede per i motivi rispettivamente accennati (1):

. . . .

. . . .

(1) Si raggruppino per lista, indicando per ciascuna di essa il numero dei voti contestati per lo stesso motivo, che deve essere dettagliatamente specificato nel verbale

gono *provvisoriamente*

1) *Assegnati:*

alla lista . . . :

n . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

n . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

alla lista . . . :

n . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

n . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

2) *Non assegnati:*

alla lista . . . . :

n. . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

n. . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

alla lista . . . . :

n. . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

n. . . . . voti contestati per (1) . . . .

. . . .

§ 21 — *Voti di preferenza nulli*

Sono stati considerati nulli, sebbene si sia ritenuta valida la scheda agli effetti del voto di lista, i seguenti voti di preferenza perché contenuti in schede nelle quali:

a) la preferenza è stata espressa in eccedenza al numero stabilito resta ferma in questo caso la validità dei primi voti di preferenza;

b) la preferenza è stata espressa in modo da creare confusione od incertezza sul candidato a cui favore è stato effettivamente dato il voto;

(1) Indicare dettagliatamente i motivi della contestazione

c) la preferenza è stata espressa per candidati compresi in una lista avente numero diverso da quello per cui l'elettore ha votato

Lista . . . .
Candidato . . . . voti di preferenza n . . . .
Candidato . . . . voti di preferenza n . . . .
. . . .

§ 22 — *Voti di preferenza contestati*

Vengono contestati i seguenti voti di preferenza per i motivi rispettivamente accennati (1)

. . . .
. . . .
. . . .

Di tali voti, per decisione del Presidente, uditi gli scrutatori, vengono *provvisoriamente*

1) *Assegnati*

per la lista . . . .

al candidato . . . .
n . . . voti contestati per (2) . . . .
. . . .
n . . . voti contestati per (2) . . . .
. . . .

2) *Non assegnati*:

per la lista . . . .

al candidato . . . .
n . . . voti contestati per (2) . . . .
. . . .
n . . . voti contestati per (2) . . . .
. . . .

(1) Si raggruppino per liste e per candidati indicando per ciascuno di questi il numero dei voti di preferenza contestati per uno stesso motivo, che deve essere dettagliatamente indicato nel verbale stesso.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi della contestazione

§ 23 — *Riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti*

Terminato lo scrutinio, il Presidente conta tutte le schede spogliate e accerta che il loro numero, che è di . . . . (1) . . . . al numero dei votanti che è indicato al § 15 del presente verbale

. . . .
. . . .

§ 24 — *Proteste e reclami presentati*

Durante tutte le operazioni sopraindicate sono stati presentati i seguenti reclami e proposte sui quali il Presidente, uditi gli scrutatori, ha deciso come appresso

. . . .
. . . .

§ 25 — *Risultato dello scrutinio*

Il Presidente dichiara, quindi, il risultato dello scrutinio, certificando che le singole liste hanno riportato nel seggio . . . . . . il numero di voti di cui al seguente prospetto:

Numero di lista	Numero di voti di lista validi, compresi i voti contestati ed assegnati
1	. . . .
2	. . . .

. . . .

(1) Dire se corrisponde o meno In caso di mancata corrispondenza, indicarne i motivi.

Il Presidente accerta, inoltre, che il numero dei voti di preferenza riportati dai candidati delle singole liste è quello di cui ai seguenti prospetti:

Lista .

CANDIDATI (1)	Voti di preferenza (2)
. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . . . .

(Nell'eventualità che le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore 14 del giorno dello scrutinio, si cancelli tutta la parte del presente verbale relativa alle operazioni non compiute e si continui come appresso):

Chiusura e suggellatura dell'urna

Il Presidente, alle ore 14 del giorno . . . . procede immediatamente, a norma dell'art. 20 del decreto ministeriale 27 novembre 1979 alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e della cassetta contenente le schede già spogliate, apponendovi due cartelli ingommati, portanti, rispettivamente, oltre alle indicazioni del seggio cui si riferiscono, le scritte « SCHEDE NON SPOGLIATE » e « SCHEDE GIA' SPOGLIATE ».

Indi raccoglie in un plico, formato secondo quanto disposto dall'art. 22, sesto comma, del predetto regolamento, tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali.

Al plico è apposta l'indicazione del seggio e viene sigillato col bollo della scuola stessa.

---

(1) Indicare tutti i candidati nell'ordine della loro iscrizione nella lista, anche se non abbiano riportato voti di preferenza.

(2) Esclusi i voti di lista.

Attestazione delle operazioni di scrutinio eventualmente compiute

Si dà atto che dalle tabelle di scrutinio risultano finora spogliate n . . schede con i seguenti risultati (1):

. . . .

Totale dei voti di lista attribuiti, compresi i contestati e provvisoriamente assegnati . . .	N . . . .
Schede nulle	» . . . . .
Schede bianche . . .	» . . . .
Schede contenenti voti di lista nulli	» .
Schede contenenti voti di lista contestati e provvisoriamente non assegnati . . .	» . . . . .

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Chiusura e firma del verbale

Il presente verbale è redatto in due esemplari

Un esemplare, insieme con l'urna, la cassetta e con il plico suddetto, sarà immediatamente portato dal Presidente alla Commissione elettorale provinciale.

L'altro esemplare verrà recapitato, appena sciolta l'adunanza, al Capo dell'Ufficio presso il quale è stato istituito il seggio

---

(1) Indicare i voti riportati (compresi i contestati e provvisoriamente assegnati) dalle singole liste, i voti di preferenza (compresi i contestati e provvisoriamente assegnati) riportati dai singoli candidati e, raggruppati per lista e per candidati, i voti di lista e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati.

Il presente verbale, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'Ufficio elettorale del seggio e dai rappresentanti di lista presenti, viene chiuso alle ore . . . . . Dopo di che l'adunanza è immediatamente sciolta.

Bollo della scuola

. . . . *Presidente*

. . . . *Vice Presidente*

. . . . *Scrutatore*

. . . .
. . . .
. . . .
. . . . *Rappresentanti di lista*
. . . .
. . . .
. . . .

. . . . *Segretario*

§ 26 — *Formazione e recapito dei plichi contenenti gli atti del seggio*

Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente procede alla formazione:

1) di un plico contenente tutte le schede valide del seggio;

2) di un plico contenente le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti nulli o voti contestati;

3) di un plico contenente la lista della votazione.

I predetti plichi, sigillati col bollo della scuola e con l'indicazione del seggio vengono inclusi nel plico di cui al paragrafo successivo per essere recapitati, a cura del Presidente del seggio, alla Commissione elettorale provinciale.

Si certifica che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Dette operazioni sono state compiute senza interruzione ed ultimate entro le ore . . . . del giorno . . . .

§ 27 — *Chiusura e firma del verbale*

Il presente verbale è redatto in due esemplari.

Un esemplare, unitamente ad una copia delle tabelle di scrutinio ed ai plichi di cui al precedente paragrafo, viene immediatamente chiuso in un plico sigillato col bollo della scuola e con l'indicazione del seggio e viene recapitato dal Presidente alla Commissione elettorale provinciale.

L'altro esemplare verrà recapitato, appena sciolta l'adunanza, al Capo dell'istituto presso il quale è stato istituito il seggio.

Il presente verbale, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti, viene chiuso alle ore . . . del giorno . . . .

Bollo della scuola

. . . . *Presidente*

. . . . *Vice Presidente*

. . . . *Scrutatore*

. . . .
. . . .
. . . .
. . . . *Rappresentanti di lista*
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . . *Segretario*

Allegato D
MOD. N. 1/A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . .

Seggio n. . . . . . . *presso la scuola* . . . .

TABELLE DI SCRUTINIO

Il presente prospetto fa parte integrante del verbale del seggio (Modello n. 1). Esso deve essere, pertanto, compilato in duplice copia, da allegare una al verbale inviato alla Commissione elettorale provinciale e una al verbale recapitato al Capo dell'istituto presso il quale è stato istituito il seggio.

Il Presidente

. . . .

Bollo della scuola

Il V. Presidente . . . .

Scrutatore . . . .

Segretario . . . .

LISTA N. ____________________

VOTI DI LISTA VALIDI

compresi i contestati ed assegnati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	1 2 3 5 5 6 7 8 9 90
91 2 3 4 5 6 7 8 9 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120
121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 150

• Voti di Lista NULLI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70
71	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90

Voti di Lista CONTESTATI
e provvisoriamente non assegnati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70
71	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90

VOTI DI PREFERENZA

LISTA N. ....

.... cognome e nome ....

NULLI	VALIDI, COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ASSEGNATI		CONTESTATI • provvisoriamente non assegnati
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	
1 2 3 4 5	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	6 7 8 9 10
11 2 3 4 15	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 15
16 7 8 9 20	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100	16 7 8 9 20
21 2 3 4 25	101 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 25
26 7 8 9 30	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	26 7 8 9 30
31 2 3 4 35	141 2 3 4 5 6 7 8 9 150		31 2 3 4 35

LISTA N. ....

.... cognome e nome ....

NULLI	VALIDI, COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ASSEGNATI		CONTESTATI • provvisoriamente non assegnati
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	
1 2 3 4 5	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	6 7 8 9 10
11 2 3 4 15	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 15
16 7 8 9 20	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100	16 7 8 9 20
21 2 3 4 25	101 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 25
26 7 8 9 30	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	26 7 8 9 30
31 2 3 4 35	141 2 3 4 5 6 7 8 9 150		31 2 3 4 35

LISTA N. ....

.... cognome e nome ....

NULLI	VALIDI, COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ASSEGNATI		CONTESTATI • provvisoriamente non assegnati
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	
1 2 3 4 5	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	6 7 8 9 10
11 2 3 4 15	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 15
16 7 8 9 20	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100	16 7 8 9 20
21 2 3 4 25	101 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 25
26 7 8 9 30	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	26 7 8 9 30
31 2 3 4 35	141 2 3 4 5 6 7 8 9 150		31 2 3 4 35

LISTA N. ....

.... cognome e nome ....

NULLI	VALIDI, COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ASSEGNATI		CONTESTATI • provvisoriamente non assegnati
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	
1 2 3 4 5	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	6 7 8 9 10
11 2 3 4 15	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 15
16 7 8 9 20	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100	16 7 8 9 20
21 2 3 4 25	101 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 25
26 7 8 9 30	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	26 7 8 9 30
31 2 3 4 35	141 2 3 4 5 6 7 8 9 150		31 2 3 4 35

LISTA N. ....

.... cognome e nome ....

NULLI	VALIDI, COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ASSEGNATI		CONTESTATI • provvisoriamente non assegnati
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	
1 2 3 4 5	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	6 7 8 9 10
11 2 3 4 15	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 15
16 7 8 9 20	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100	16 7 8 9 20
21 2 3 4 25	101 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 25
26 7 8 9 30	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	26 7 8 9 30
31 2 3 4 35	141 2 3 4 5 6 7 8 9 150		31 2 3 4 35

LISTA N. ....

.... cognome e nome ....

NULLI	VALIDI, COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ASSEGNATI		CONTESTATI • provvisoriamente non assegnati
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	
1 2 3 4 5	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5
6 7 8 9 10	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	6 7 8 9 10
11 2 3 4 15	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 15
16 7 8 9 20	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100	16 7 8 9 20
21 2 3 4 25	101 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 25
26 7 8 9 30	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	26 7 8 9 30
31 2 3 4 35	141 2 3 4 5 6 7 8 9 150		31 2 3 4 35

RIEPILOGO SCHEDE NULLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 90
91 2 3 4 5 6 7 8 9 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120
121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 150

RIEPILOGO SCHEDE BIANCHE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 90
91 2 3 4 5 6 7 8 9 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120
121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 150

Allegato E
MOD. N. 2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . .

COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

§ 1 — *Insediamento della Commissione*

L'anno millenovecento . . . . . . , addì . . . . . . del mese di . . . ., alle ore . . . . ., nell'aula sita in via . . . . n . . . , si è riunita, per procedere alle operazioni relative alla elezione dei rappresentanti del personale non insegnante, in seno al Consiglio di amministrazione provinciale, la Commissione elettorale provinciale costituita ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1979 presso . . . . . .

Sono presenti

1° il sig dott . . . . *Presidente della Commissione provinciale*

2° » » » . . . .
3° » » » . . . .
4° » » » . . . . *Membri*
5° » » » . . . .
6° » » » . . . .

7° » » » . . . . *Segretario*

§ 2 — *Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati*

Il Presidente accerta che, a norma dell'art 12 del decreto ministeriale 27 novembre 1979, sono stati designati rappresentanti di lista per le liste recanti i contrassegni (1):

1) . . . .
   a) . . . .
2) . . . .
   a) . . . .
3) . . . .
   a) . . . .

(1) Indicare, secondo il numero d'ordine delle liste riportate nel manifesto, il cognome e nome del rappresentante in corrispondenza della lettera *a*).

4) . . . .
   a) . . . .

Previa constatazione dell'identità personale dei rappresentanti che sono presenti, il Presidente invita quelli effettivi o, in loro assenza, quelli supplenti, ad assistere a tutte le operazioni della Commissione.

§ 3 — *Inizio delle operazioni*

Constatato che sono pervenuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali provinciali, con gli allegati prescritti, la Commissione, come sopra costituita, procede alle altre operazioni demandatele dal decreto ministeriale 27 novembre 1979.

§ 4 — *Decisioni sui ricorsi e le contestazioni presentate*

La Commissione provvede innanzi tutto ad esaminare e decidere i ricorsi e le contestazioni presentatele a norma dell'art. 23 del decreto ministeriale 27 novembre 1979.

Gli atti e le decisioni relative sono allegate al presente verbale.

§ 5 — *Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista*

La Commissione provvede a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista, che è data dalla somma dei voti validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati, ottenuti dalla lista stessa in tutte le circoscrizioni.

A tal uopo l'Ufficio riporta i dati di cui sopra nei prospetti Mod n 2/A ottenendo le seguenti cifre elettorali:

per la lista . . .
somma dei voti validi di lista riportati in tutte le circoscrizioni . . . . n. . . . .

per la lista . . . .
somma dei voti validi di lista riportati in tutte le circoscrizioni . . . . n. . . . .

per la lista . . . .
somma dei voti validi di lista riportati in tutte le circoscrizioni . . . . n. . . . .

per la lista . . .
somma dei voti validi di lista riportati in tutte le circoscrizioni . . . . n. . . . .

per la lista . . .

somma dei voti validi di lista riportati in tutte le circoscrizioni . . . . . .
. . . . **n.** . . . .

Totale dei voti di lista validi (compresi i contestati e provvisoriamente assegnati) riportati da tutte le liste in tutte le circoscrizioni . . . .
. . . . n . . . .

§ 6 — *Assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista*

Determinata la cifra elettorale di ciascuna lista, la Commissione elettorale provinciale procede alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, compiendo le seguenti operazioni:

1. — divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste ammesse al riparto, determinato nel numero di . . voti, per il numero dei rappresentanti titolari da eleggere che è di , ottenendo così il quoziente elettorale che è costituito dalla cifra . . ., risultante dalla divisione del numero . . per il numero . .;

2. — divide il totale dei voti validi riportati da ciascuna lista per il quoziente elettorale così determinato, ottenendo i quozienti interi nonché i resti delle divisioni di cui prende nota nel seguente prospetto:

Numero Lista	Totale voti di lista validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati	Quoziente in cifre intere risultante dalla divisione del totale dei voti di lista validi per il quoziente elettorale	Resti della divisione di cui alla colonna precedente
1	2	3	4
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Totale dei quozienti interi . . .		. . . .	. . . .

3 — constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna 3 del precedente prospetto è *pari* a quello del numero dei rappresentanti titolari da eleggere, la Commissione attribuisce a ciascuna lista di candidati un numero di seggi pari a quello dei quozienti interi raggiunti.

OPPURE (1)

3 — constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna 3 del precedente prospetto è *inferiore* a quello del numero dei rappresentanti titolari da eleggere e, precisamente, constatato che tra il predetto numero, che è di . . . , ed il totale dei quozienti interi, che è di . . . , si ha la differenza di . . . . . ., che rappresenta il numero dei seggi di rappresentanti che restano da attribuire, la Commissione procede alla loro assegnazione in favore di liste che hanno i maggiori resti, e cioè rispettivamente in favore:

della lista . .

con il resto . . . .

della lista . . .

con il resto . . .

Nell'effettuare tale operazione, l'Ufficio considera resti anche i voti riportati dalle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente.

OPPURE (1)

4 — constatato che il totale dei quozienti interi riportati dalla lista . . . supera la metà del numero dei rappresentanti da eleggere, ma non eccede il 75% dei voti validi, alla lista predetta vengono assegnati soltanto **n** . . . . **seggi**.

OPPURE (1)

5 — constatato che il totale dei quozienti interi riportati dalla lista . . . **supera il 75% dei voti validi, alla lista predetta vengono assegnati n.** . . . **seggi.**

Pertanto, i n. . . . **seggi di rappresentanti titolari vengono attribuiti alle** varie liste come segue:

— alla lista . . . **— che ha ottenuto n.** . . . . **quozienti interi ed il resto di** . **, spettano n** . . . **seggi;**

— alla lista . . . **— che ha ottenuto n.** . . **quozienti interi ed il resto di** . **, spettano n** . . . **seggi;**

— . . . .

. . . .

. . . .

(1) Omettere la parte che non interessa

§ 7. — *Caso in cui ad una lista spetti un numero di seggi superiore al numero di candidati in essa compresi*

La Commissione, constatato che alla lista . . . spettano n . . . seggi, mentre i candidati della lista stessa sono in numero inferiore, e precisamente n. . . ., considera eletti i candidati della predetta lista e procede, ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 27 novembre 1979, ad un nuovo riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente che ottiene dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, dal quale è stato detratto il numero dei voti validi riportati dalla predetta lista, per il numero dei seggi che restano ancora da attribuire.

Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

E poiché il numero dei seggi che restano da assegnare è di . e la somma dei voti validi riportati dalle liste ammesse al secondo riparto è di . . ., il nuovo quoziente elettorale è dato dalla cifra risultante dalla divisione del numero . . . per il numero .

Indi la Commissione divide il totale dei voti validi riportati da ciascuna delle predette liste di candidati per il nuovo quoziente elettorale così determinato e prende nota dei quozienti interi nonché dei resti delle divisioni ottenuti nel seguente prospetto:

Numero Lista	Totale voti di lista validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati	Quoziente in cifre intere risultante dalla divisione del totale dei voti di lista validi per il quoziente elettorale	Resti della divisione di cui alla colonna precedente
1	2	3	4
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
TOTALE DEI QUOZIENTI INTERI . . .		. . . .	. . . .

Constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna 3 del precedente prospetto è *pari* a quello del numero dei seggi di rappresentanti che restano da attribuire, il Presidente attribuisce a ciascuna lista di candidati un numero di seggi pari a quello dei quozienti interi raggiunti.

OPPURE (1)

Constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna 3 del precedente prospetto è *inferiore* a quello dei seggi di rappresentanti titolari che restano da attribuire e, precisamente, constatato che tra il predetto numero, che è di . . , ed il totale dei quozienti interi, che è di . . . ., si ha la differenza di . . ., che rappresenta il numero dei seggi di rappresentanti che restano da attribuire, procede alla loro assegnazione in favore delle liste che hanno i maggiori resti, e cioè rispettivamente in favore:

— della lista . . . . . con il resto . . . . .;

— della lista . . . . . con il resto . . . . ;

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Nell'effettuare tale operazione la Commissione considera resti anche i voti riportati dai gruppi che non hanno raggiunto alcun quoziente.

Pertanto, i n . . . seggi di rappresentante titolare vengono attribuiti alle varie liste come segue:

— alla lista . .

che ha ottenuto n . . . quozienti interi ed il resto di . . . spettano n. . . seggi;

— alla lista . .

che ha ottenuto n. . . . quozienti interi ed il resto di . . . spettano n. . . . seggi . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(1) Cancellare la parte che non interessa.

§ 8 — Determinazione della cifra individuale

La Commissione determina, successivamente, la cifra individuale di ciascun candidato, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, riportati da ognuno dei candidati in ciascun seggio.

A tal fine, somma i voti di preferenza validi e quelli contestati ed assegnati che i singoli candidati hanno riportato in tutti i seggi, quali risultano dai verbali dei seggi provinciali elettorali

§ 9. — Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale da ciascuno di essi riportata

La Commissione, in base alla cifra individuale dei singoli candidati (§ 8) e tenuto presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza dei candidati nella graduatoria è determinata dai criteri fissati dall'art. 25 del decreto ministeriale 27 novembre 1979, stabilisce per ciascuna lista, la graduatoria decrescente dei candidati, come risulta dai seguenti prospetti:

COGNOME E NOME dei candidati	Cifra individuale
1	. . . .
2	. . . .
3	. . . .
4	. . . .
5	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

§ 10 — Proclamazione dei rappresentanti titolari eletti

In conformità dei risultati accertati, la Commissione, avendo presenti il numero dei seggi spettante a ciascuna lista (. . .) e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista (. .), alle ore , . ., del giorno . . ., proclama eletti rappresentanti titolari in seno al Consiglio di amministrazione provinciale . . . . . . i seguenti candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate nelle rispettive liste:

— per la lista . . ., alla quale spettano n. . . . seggi, i candidati:

Sig. . . . .

. . . .

. . . .

— per la lista . . ., alla quale spettano n . . . seggi, i candidati:

Sig. . . . .

. . . .

. . . .

§ 11 — Decisioni dell'Ufficio sugli incidenti

Durante le operazioni descritte nei paragrafi precedenti sono sorti i seguenti incidenti, su ciascuno dei quali la Commissione ha adottato le sotto indicate decisioni:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

§ 12 — *Chiusura e firma del verbale*

Il presente verbale, redatto *in duplice esemplare*, viene letto e firmato, seduta stante, in ciascun foglio dal Presidente e dagli altri componenti e dai rappresentanti di lista presenti

Uno degli esemplari, coi documenti annessi, unitamente a tutti i verbali dei seggi elettorali, con relativi atti e documenti ad essi allegati viene subito depositato presso l'Ufficio scolastico provinciale.

Il secondo esemplare è conservato agli atti della commissione elettorale provinciale.

Dopo di che l'adunanza viene sciolta

. . . . *Presidente*

. . . .

. . . .

. . . . *Membri*

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . *Rappresentanti di lista*

. . . .

. . . .

. . . . *Il Segretario*

Allegato F

MOD. N. 2/A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . .

COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

PROSPETTO DEI VOTI DI LISTA VALIDI
(Compresi i contestati e provvisoriamente assegnati)
RISULTANTI DAI VERBALI DEI SEGGI ELETTORALI

Il presente prospetto fa parte integrante del verbale della Commissione elettorale provinciale (Modello n. 2). Esso deve essere, pertanto, compilato in duplice copia, da allegare una al verbale depositato presso l'Ufficio scolastico provinciale ed una al verbale che viene conservato agli atti della Commissione anzidetta.

(Mod. n. 2/A - *intercalare*)

VOTI DI LISTA ......

Seggio elettorale della scuola	VOTI DATI ALLA LISTA AVENTE IL NUMERO														Totale voti di lista validi per seggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Riporto . . .															
Totale del fascicolo . . .															

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

. . . . *Presidente*

. . . .
. . . .
. . . . } *Membri*
. . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . . } *Rappresentanti di lista*
. . . .

Il Segretario

. . . .

Allegato G

MOD. N. 2/B

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . .

COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

PROSPETTO DEI VOTI DI PREFERENZA
(Compresi i contestati e provvisoriamente assegnati)
OTTENUTI DA CIASCUN CANDIDATO RISULTANTI DAI VERBALI DEI SEGGI ELETTORALI

Il presente prospetto fa parte integrante del verbale della Commissione elettorale provinciale (Modello n. 2). Esso deve essere, pertanto, compilato in duplice copia, da allegare una al verbale depositato presso l'Ufficio scolastico provinciale ed una al verbale che viene conservato agli atti della Commissione anzidetta.

(MOD N. 2/B - *intercalare*)

VOTI DI PREFERENZA - Lista avente il numero ....

Seggio elettorale della scuola	COGNOME E NOME DEI CANDIDATI (Indicarli nell'ordine della loro iscrizione nella lista)																			TOTALI voti di preferenza validi per seggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	
A riportare . . .																				

(MOD. N 2/B - *intercalare*)

VOTI DI PREFERENZA - Lista avente il numero ....

Seggio elettorale della scuola	COGNOME E NOME DEI CANDIDATI (indicarli nell'ordine della loro iscrizione nella lista)																			TOTALI voti di preferenza validi per seggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	
Riporto . . .																				
A riportare . . .																				

(Mod. n. 2/b - *intercalare*)

VOTI DI PREFERENZA - Lista avente il numero ....

Seggio elettorale della scuola	COGNOME E NOME DEI CANDIDATI (indicarli nell'ordine della loro iscrizione nella lista)																		Totali voti di preferenza validi per seggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	Voti prefer. N.	
Riporto . . .																				
Totale del fascicolo .																				

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE

. . . . *Presidente*

. . . .
. . . .
. . . .
. . . . } *Rappresentanti di lista*

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . } *Membri*

Il Segretario

. . . .

(922)

ERNESTO LUPO, *direttore*

Dino Egidio Martina, *redattore*

(9651025/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.